

La pubblicazione di un'opera manoscritta richiedeva la presentazione di una domanda all'Ufficio di Revisione di Venezia, oppure ad uno degli uffici provinciali, il quale era obbligato a passare l'istanza all'Ufficio veneziano, se il lavoro superava tre fogli. Il manoscritto doveva essere in duplice copia; dopo l'eventuale stampa, il richiedente doveva consegnare cinque esemplari dell'opera edita ⁽⁴⁾. Delle due copie-

⁽⁴⁾ L'art. 97 del *Piano generale di Censura* stabiliva che un esemplare fosse-

manoscritte, una, controfirmata dal censore e con le eventuali correzioni, era restituita al tipografo per sua garanzia, l'altra rimaneva nell'archivio della censura « onde farne la confrontazione ed avere la prova contro lo stampatore o l'autore, qualora egli [si fosse] permesso qualche adulterazione del testo licenziato » ⁽⁵⁾. Da questo obbligo erano esenti i lavori scientifici e voluminosi; una analoga esenzione poteva essere accordata dal governo per opere di minore entità, purché a persone di « conosciuta probità » e « dietro loro richiesta » ⁽⁶⁾. In seguito vennero emanate ulteriori disposizioni affinché molte opere ottenessero un *placet* preliminare, ossia che, prima di passare all'esame del censore, fossero sottoposte al controllo dell'autorità ecclesiastica, se si trattava di libri religiosi; a quello della Facoltà di medicina dell'Università di Padova, se erano trattati scientifici; da altri organi specifici (Commissione Generale di Pubblica Beneficenza, I. R. Direzione delle Poste, Direzione delle Costruzioni Pubbliche, Comando Superiore della Marina) ⁽⁷⁾.

Se il manoscritto risultava sotto ogni punto di vista incensurabile, il censore aveva a disposizione tre formule: l'*admittitur*, con l'indicazione del luogo in cui si sarebbe dovuto stampare il libro; il *permittitur*, con l'ideale indicazione di luogo estero, o senza nessuna indicazione; il *tolleratur*, quando il manoscritto poteva essere stampato o messo in catalogo, ma non annunciato dalle gazzette (con il tempo questa formula cadde in disuso). Se invece il lavoro presentato non era ammissibile, venivano applicati altri giudizi: *non admittitur*, quando il contenuto era censurabile e pernicioso; *typum non meretur*, per la produzione ritenuta di scarso interesse e valore, o il cui soggetto fosse in contrasto con le

inviato alla biblioteca imperiale di Vienna, uno al S. A. Dicastero di Polizia e Censura di Stato, uno all' E. A. Commissione centrale d'organizzazione, uno alla biblioteca di S. Marco in Venezia, e uno alla biblioteca universitaria di Padova. Dopo pochi mesi fu stabilito che la copia, che si sarebbe dovuta mandare alla Commissione centrale, fosse invece destinata alla biblioteca di Milano. *Piano generale...*, p. 269; *Censura*, 1815, B.2., n. 18; RAMINELLI, *Aspetti...*, p. 6; DE AGOSTINI, *Aspetti...*, p. 23.

⁽⁵⁾ *Piano generale...*, pp. 268-269; RAMINELLI, *Aspetti...*, p. 7; DE AGOSTINI, *Aspetti...*, p. 22.

⁽⁶⁾ *Piano generale...*, p. 269.

⁽⁷⁾ *Collezione di leggi...*, Venezia 1818, vol. V, parte seconda (appendice), p. 32; *Collezione di leggi...*, ivi, vol. VI, parte seconda (appendice), pp. 203-204; *Collezione di leggi...*, ivi 1820, vol. VII, parte prima, p. 476; RAMINELLI, *Aspetti...*, pp. 7-8.

piti elementari norme della ragione, od il cui contenuto offendesse il buon gusto, le regole dello stile e la purità della lingua (*). Il principio fondamentale e indiscutibile, che limitava il potere del censore, consisteva nel fatto che egli non era autorizzato a proibire o a rigettare alcun manoscritto. Pertanto, o si assumeva la responsabilità di ammetterlo, dopo aver eseguito le eventuali correzioni e modifiche, o lo sottoponeva alla superiore decisione del governo. Il censore aveva anche la facoltà di far apportare i dovuti mutamenti dall'autore stesso, dopo avergli indicato i punti riprovevoli. In questo caso la formula di censura era « *imprimatur omissis deletis, mutatis mutandis, correctis corrigendi** »⁽⁸⁾. Onde evitare arbitrii censori, veniva ulteriormente precisato dall'art. 25 che « gli Autori, i manoscritti de' quali non vennero ammessi alla stampa dal supremo aulico dicastero di censura, possono, qualora si credano tratti con troppo rigore, rivolgersi coi loro motivi giustificativi al supremo aulico dicastero politico, il quale sottopone poi l'affare a SUA MAESTÀ col proprio parere » (*).

Anche le ristampe erano soggette alle stesse procedure applicate ai manoscritti.

⁽⁸⁾ *Piano generale...*, pp. 246-247. La formula dispregiativa *typum non meretur*, quasi sempre usata per i calendari, gli almanacchi, le strenne e per tutte le composizioni popolari, fu abolita nel 1845. *Censura*, 1846, B. 268, f. 179.

⁽⁹⁾ *Piano generale...*, p. 284; RAMINELLI, *Aspetti...*, p. 19; DE AGOSTINI, *Aspetti...*, pp. 21-22.

⁽¹⁰⁾ *Piano generale...*, pp. 242-243.